



UNIONE DEI COMUNI MONTANI
COLLINE DEL FIORE
VIA UGOLINI, 83 – 58017 PITIGLIANO (GR)
Tel. 0564 616039
www.uc-collindelfiora.it
PEC: uc-collinedelfiora@postacert.toscana.it

OGGETTO: Variazione n. 2 al Piano Integrato di attività e organizzazione relativo al triennio 2024/2026 - Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale".

Verbale n. 67 del 22/11/2024

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 39 della legge n. 449/1997, c.d. legge finanziaria 1998 le pubbliche amministrazioni devono adottare una programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità, come confermato dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
- in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;
- le disposizioni e i parametri in materia di spesa e vincoli per le assunzioni di personale per gli enti non sottoposti al patto di stabilità prevedono che si può esercitare le facoltà assunzionali previste dall'art.1, comma 562 della Legge 27/12/2006 n. 296 (100% della spesa annua dei cessati) rispettando il tetto di spesa sostenuta per la componente spesa di personale nell'anno 2008;
- l'intervenuta normativa di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019 in materia di assunzioni del personale non è applicabile alle Unioni di Comuni, che sono tuttora disciplinate dall'art. 1, comma 229, della legge 208/2015 a mente del quale "A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente", rispettando il tetto di spesa per la componente spesa di personale nell'anno 2008;
- gli artt. 16 della L.183/2011 e 33 del D.Lgs 165/2001 dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

Richiamati:

- l'articolo 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni ed integrazioni dalle legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale ha previsto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di dotarsi di un Piano Integrato di Attività e Organizzazione, con una ulteriore semplificazione per gli enti con meno di 50 dipendenti, introdotta nel comma 6, del già citato d.l. 80/2021;
- il DPR 24 giugno 2022, n. 81 - "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" il quale all'art. 1 prevede che "Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni: a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...]"

- il decreto ministeriale n. 132 del 30 giugno 2022, in vigore dal 22 settembre 2022, con il quale è stato approvato il Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, in attuazione all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 80/2021;

Evidenziato che la Sezione n. 3 "Organizzazione e Capitale umano" contiene al suo interno la sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" la quale indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare: la capacità assunzionale dell'amministrazione, la programmazione delle cessazioni dal servizio e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale, le strategie di copertura del fabbisogno, le strategie di formazione del personale e le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale;

Richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 4 del 26/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 (cfr. parere del Revisore Unico n. 47 del 23/01/2024);

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 39 del 12/07/2024 ad oggetto "Variazione n. 1 al Piano Integrato di attività e organizzazione relativo al triennio 2024/2026 - Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", sottosezioni 3.1 "Struttura Organizzativa e 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale";

Esaminata la proposta di delibera da sottoporre all'esame della Giunta in prossima seduta avente ad oggetto "Variazione n.2 al Piano Integrato di attività e organizzazione relativo al triennio 2023/2025 - Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale";

Preso atto che:

- si intende procedere alla seconda variazione del PIAO, con specifico riferimento, per quanto riguarda il rilascio del parere da parte del sottoscritto Revisore Unico, al piano triennale del fabbisogno del personale, sottosezione 3.3 della sezione 3 "organizzazione e capitale umano", del P.I.A.O. 2024/2026;

- l'aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale di cui alla sezione 3.3 del PIAO l'amministrazione comunale tiene conto delle eccedenze di personale prevista dall'art.33 del D. Lgs 165/2001 che non ha evidenziato situazioni di soprannumero e/o eccedenza;

- gli oneri per le assunzioni di personale riportate nella 2° variazione del PIAO non comportano nuova spesa sul bilancio 2024/2026 annualità 2025 in quanto, detta unità di personale è già prevista in pianta organica e la relativa spesa è prevista sui relativi capitoli di bilancio 2024/2026;

- la spesa complessiva per l'anno 2025 per le assunzioni flessibili è pari ad Euro 17.000,00 e, pertanto, rientra nei limiti delle facoltà assunzionali nonché rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010;

Verificata la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei vincoli preliminari alle assunzioni;

Verificata la coerenza con le vigenti disposizioni inerenti al contenimento delle spese di personale ed il rispetto da parte dell'Ente dell'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006;

Visto l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Riscontrato che il principio di riduzione complessiva della spesa suddetto è stato e rimane rispettato anche dopo l'attuazione delle ipotizzate modifiche al piano occupazionale;

Verificato, dai documenti predisposti dall'Ufficio competente, che sono stati rispettati i vincoli di pareggio di bilancio interno nell'anno precedente;

Verificato, altresì, il rispetto delle diverse disposizioni in materia di assunzioni e di vincoli per le medesime;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art- 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, Ordinamento EE.LL. e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Visto il vigente statuto dell'Ente;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

ESPRIME

per quanto di propria competenza **parere favorevole** all'approvazione della deliberazione con oggetto "Variazione n. 2 al Piano Integrato di attività e organizzazione relativo al triennio 2023/2025 - sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", sottosezione 3.3. "Piano triennale dei fabbisogni di personale".

Il Revisore Unico
dott. Michele Borrello